



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Alle Organizzazioni imprenditoriali

Agli Organi di controllo

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome
LORO SEDI

Agli Uffici territoriali dell'ICQRF
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica
industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese
Divisione VII
Industria Agroalimentare, del Made in
Italy e Industrie creative
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgpicpmi.div07@pec.mise.gov.it

Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XV
Strumenti di misura e metalli preziosi
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsan@postacert.sanita.it

Oggetto: commercializzazione di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura - modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario. Reg (UE) n. 1169/2011 - Allegato IX, punto 5. Chiarimenti.

Pervengono all'ICQRF richieste di chiarimento in merito a quanto riportato nella circolare ICQRF prot. n. 211 del 28 marzo 2019.

ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N. 0000276 del 27/02/2020 Regione del Veneto - A.O. Giunta Regionale n. prot. 94472 data 27/02/2020, pagina 3 di 8

In particolare, le richieste si riferiscono al periodo di smaltimento del “prodotto ittico circolante”, ovvero dei prodotti ittici congelati/surgelati etichettati che riportano l’indicazione del doppio peso (peso netto e peso lordo comprensivo della glassatura, cioè del ghiaccio di copertura). Tali prodotti, infatti, potrebbero non essere “smaltiti” dai consumatori entro il termine indicato (dodici mesi a decorrere dalla data della circolare sopra richiamata), in quanto potrebbero restare in commercio a disposizione del consumatore per tutta la durata della shelf life che, in alcuni casi, supera i dodici mesi prescritti. Tali prodotti, pertanto non dovrebbero essere oggetto di “ritiri volontari” da parte degli operatori economici, ma dovrebbero poter essere smaltiti fino al compimento della shelf life riportata sull’etichetta del prodotto.

In proposito è stato altresì rappresentato che gli operatori del settore alimentare (OSA) solitamente assegnano ai prodotti ittici congelati glassati una *shelf life* di 18-24 mesi e che la lunghezza della filiera produttiva, soprattutto per gli approvvigionamenti da Paesi terzi produttori, rende difficoltoso l’adeguamento del prodotto preimballato, confezionato negli stessi Paesi, per cui risultano in viaggio merci ordinate e confezionate prima dell’emanazione della circolare sopra richiamata riportanti la doppia indicazione del peso sui preimballaggi.

Al riguardo, nel confermare quanto rappresentato nella circolare n.211 circa i termini per lo smaltimento dei prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura, si fa presente che il periodo di tempo ivi indicato di dodici mesi “... *per lo smaltimento dei prodotti riportanti anche l’indicazione del peso al lordo della glassatura* “ deve intendersi riferito non solo alle etichette apposte sui prodotti ittici “glassati” entro il 28/3/2019, ma anche a quelle apposte successivamente a tale data, a condizione che il prodotto sia stato confezionato ed etichettato prima del 28/3/2020.

In relazione a tale ultima circostanza l’OSA dovrà essere in grado di fornire adeguata rintracciabilità e documentazione giustificativa, ove richiesta.

Sarà quindi possibile reperire in commercio prodotti ittici “glassati” in preimballaggi riportanti la doppia indicazione del peso anche dopo la data del 28/3/2020, prodotti che potranno essere commercializzati e posti in vendita fino al compimento della *shelf life*, che non potrà comunque superare 24 mesi dalla predetta data del 28/3/2020.

La presente nota sarà pubblicata sul sito del Mipaaf per darne ampia diffusione e contestualmente si invitano codeste Organizzazioni di categoria ad informare i propri associati del contenuto della presente affinché provvedano allo smaltimento dei prodotti in questione nel rispetto delle disposizioni precedentemente impartite e come sopra precisate.

Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Posiz.

Roma.....

Alle Organizzazioni imprenditoriali

Agli Organi di controllo

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome
LORO SEDI

Agli Uffici territoriali dell'ICQRF
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica
industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese
Divisione VII
Industria Agroalimentare, del Made in
Italy e Industrie creative
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgpicpmi.div07@pec.mise.gov.it

Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XV
Strumenti di misura e metalli preziosi
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsan@postacert.sanita.it

Oggetto: commercializzazione di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura -
modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario. Reg (UE) n.
1169/2011 - Allegato IX, punto 5.

L' ICQRF, autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n.
231/2017 per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, ritiene opportuno
chiarire alcuni aspetti riguardanti l'indicazione della quantità netta dell'alimento nell'etichetta
dei prodotti ittici congelati/surgelati, che rientra nell'elenco delle indicazioni obbligatorie

previste dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1169/2011, fornendo informazioni per una corretta ed uniforme applicazione della norma da parte delle imprese e degli organi di controllo.

Infatti, è stata segnalata all'ICQRF la diffusa commercializzazione sul mercato nazionale di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di "copertura"), anche verso collettività (ristoranti, ecc.), con indicazione in etichetta del doppio peso (peso netto e peso lordo complessivo della glassatura, cioè del ghiaccio di copertura). Inoltre è stato segnalato che, in alcuni casi, il prezzo verrebbe stabilito in base al peso complessivo della glassa, in violazione alle previsioni di cui all'Allegato IX, punto 5, del Reg. (UE) n. 1169/2011¹, all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e all'art. 3 della L. 441/81.

L'ICQRF, pertanto, ha provveduto ad interessare della questione la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo economico e ad acquisirne il parere, che di seguito si trascrive.

[.... "La problematica è stata già affrontata e chiarita dalla Commissione europea con la pubblicazione, nel 2013, della Q&A 2.12.2. Tale risposta è inoltre confluita nel punto 2.4.3, che si riporta di seguito, della Comunicazione 2018/C 196/01 della Commissione, pubblicata l'8 giugno 2018, relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n: 1169/2011.

2.4.3. Indicazione della quantità netta.

Il regolamento prevede che «quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassa». In questo caso, il peso netto dell'alimento è quindi identico al peso netto sgocciolato. È obbligatorio indicare sull'etichetta sia il «peso netto» che il «peso netto sgocciolato»?

Disposizioni pertinenti: allegato IX, punto 5.

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta/peso netto. Ai fini del presente punto, l'acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l'obbligo di indicare sull'etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassatura (peso netto senza glassatura).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell'alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

- *doppia indicazione:*
 - *peso netto: X g e*
 - *peso netto sgocciolato: X g;*
- *indicazione comparativa:*
 - *peso netto = peso sgocciolato = X g;*
- *indicazione unica:*
 - *peso netto (senza glassatura): X g*

Si può confermare, pertanto, che nel caso richiamato non è possibile vendere alle collettività, né ai consumatori finali, prodotti che riportino oltre all'indicazione del peso netto, il peso del prodotto comprensivo della glassatura. Ai sensi dell'articolo 36.1 del regolamento

¹ "... quando un alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa."

(UE) n. 1169/2011 non è infatti possibile fornire ai consumatori ulteriori informazioni volontarie riguardanti informazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento.

L'informazione aggiuntiva del peso al lordo della glassatura, inoltre, potrebbe indurre in errore il consumatore sulla reale quantità acquistata consumabile.

Per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) nulla vieta che possa essere riportato a titolo informativo o per altri scopi commerciali, l'indicazione anche del peso al lordo della glassatura, purché il prezzo al consumatore venga formato sulla base del solo peso al netto della glassatura.

Con riferimento al prezzo, infatti, si ritiene opportuno segnalare che l'art. 3 del D. Lgs. 25/02/2000, n.84, di recepimento della Direttiva n. 98/6 sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi, prevede che i prodotti alimentari immersi in un liquido di governo (anche congelato o surgelato) riportino il prezzo per unità di misura con riferimento al peso netto del prodotto sgocciolato. La stessa disposizione è confermata dall'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo): *“Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.”*

Pertanto, fatto salvo diverso avviso dalla competente Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, destinataria anch'essa della nota di codesto ufficio, si ritiene che ricorrano tutti gli estremi per obbligare l'indicazione del prezzo per unità di vendita al solo peso netto senza glassatura.

Considerato, tuttavia, che la Commissione, pur interpellata, non ha fornito un formale chiarimento circa il divieto di indicare anche il peso al lordo della glassatura e che in assenza di tale chiarimento la prassi della doppia indicazione del peso è stata mantenuta nel settore, ferma restando una corretta indicazione del prezzo del prodotto al netto della glassatura, si ritiene opportuno, al fine di evitare contenziosi, di effettuare una comunicazione preventiva agli operatori dell'interpretazione data e consentire un adeguamento dell'etichettatura, compatibilmente con uno smaltimento delle scorte di etichette già ordinate” .../.

Pertanto, nel riassumere quanto rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico:

- per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, non è consentito indicare il doppio peso nemmeno a livello volontario,
- l'indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura,
- per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) è consentito il mantenimento del doppio peso, a titolo informativo o per altri scopi,
- considerata l'attuale prassi della doppia indicazione del peso è necessario prevedere un periodo di tempo congruo per lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti la suddetta doppia indicazione.

In relazione a tale ultimo aspetto, considerato che non è pervenuto alcun diverso avviso della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MiSE, l'ICQRF ritiene opportuno stabilire un periodo di tempo di dodici mesi, a decorrere dalla data della presente, per lo smaltimento dei prodotti riportanti anche l'indicazione del peso al lordo della glassatura.

La presente nota sarà pubblicata sul sito del Mipaaf per darne ampia diffusione e contestualmente si invitano codeste Organizzazioni di categoria ad informare i propri associati del contenuto della presente affinché adeguino le etichette alle indicazioni fornite e smaltiscano le vecchie etichette entro il periodo di tempo sopra indicato.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)